



## Ministero per i Beni e le Attività Culturali

### Il Soprintendente Archivistico per l'Emilia-Romagna

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art.1 della legge 8 ottobre 1997, n.352" (Supplemento ordinario della "Gazzetta ufficiale" n.302 del 27 dicembre 1999)

### D I C H I A R A

Che<sup>(1)</sup> l'archivio storico "Marco Pezzi"  
di proprietà<sup>(2)</sup> Associazione culturale "Archivio storico "Marco Pezzi"  
In possesso **idem**  
detenuto da **idem**  
conservato in via Tartini, 1 - Bologna (Archivio storico del Comune di Bologna)

è di notevole interesse storico e pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 per i seguenti motivi:

L'archivio, che consta attualmente di circa metri lineari 140, è temporaneamente depositato presso l'Archivio storico del Comune di Bologna. Si tratta di documenti, riviste, giornali, manifesti, volantini, fotografie raccolti a partire dalla fine degli anni Sessanta e nel corso degli anni Settanta del Novecento ad oggi. L'archivio nasce nel novembre 1989 in seguito alla scomparsa di Marco Pezzi, dirigente di Democrazia Proletaria, per iniziativa degli amici e dei compagni di partito, che hanno voluto ricordarne l'opera e la figura, intitolandogli l'archivio. Marco Pezzi, negli anni della sua militanza, aveva raccolto una cospicua quantità di documenti prodotti dalle organizzazioni della Nuova Sinistra sia in Emilia-Romagna che in tutta Italia. Fra i fondi documentari si ricordano le carte di Democrazia Proletaria di Bologna, di Democrazia Proletaria nazionale, del Gruppo Parlamentare di Democrazia Proletaria, di Rifondazione Comunista, di diversi Centri sociali, di Movimenti studenteschi (ad es. la Pantera) e di Avanguardia Operaia.

Notifica in particolare al predetto <sup>(3)</sup>, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e, in particolare, delle disposizioni del D.Lgs. 490/99 di seguito indicate, l'obbligo di:

- Conservare, ordinare e inventariare la documentazione sopra descritta (artt.27, 37, 38, 40 e 47);
- Chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per la realizzazione di interventi di riordinamento, inventariazione e restauro, che si intendono eseguire sulla suddetta documentazione (artt.21, comma 1, e 35);
- Permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con lo stesso Soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato (art.109) (4);
- Chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza qualora si intenda rimuovere l'archivio dalla propria sede (art.22 comma 1) (per gli archivi appartenenti a persone giuridiche) (2);
- Dare preventiva notizia a questa Soprintendenza del cambiamento di sede dell'archivio (art.22 comma 3) qualora ciò avvenga in conseguenza del cambiamento di dimora del detentore (per gli archivi appartenenti a persone fisiche) (2)
- Chiedere l'autorizzazione di questa Soprintendenza per procedere all'alienazione dell'archivio (per gli archivi appartenenti a persone giuridiche private senza fini di lucro) (art.55, comma 3);
- Denunciare a questa Soprintendenza, entro 30 giorni, il trasferimento della proprietà dell'archivio (per gli archivi appartenenti a persone fisiche e a persone giuridiche private (art.58-61);
- Consentire al Soprintendente archivistico, in seguito a preavviso, di procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia dell'archivio (art.32);

e il divieto di:


- Smembrare l'archivio (art.21 comma 4);
- Procedere a scarti, senza l'autorizzazione di questa Soprintendenza (art.21 comma 5);
- Procedere ad esportazioni, senza l'autorizzazione di questa Soprintendenza (artt. 65, 66, 69).

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso, nel termine di trenta giorni, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Ufficio Centrale Beni Archivistici – Divisione Vigilanza – 00185 ROMA A.D.

In caso di inadempienza degli obblighi e dei divieti sopra riportati verranno applicate le sanzioni amministrative e penali previste dal decreto legislativo citato.

Bologna, li

08 FEB 2002



IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO

(dott.ssa Euride Fregni)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Euride Fregni", written over a faint circular stamp.